



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 28 DEL 28/01/2020 REG. GEN.
N. 17 DEL 28/01/2020**

**OGGETTO: SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE DEL
COMUNE DI VERZUOLO E DEL COMUNE DI VENASCA FINO AL 30.06.2020
– DETERMINAZIONI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'ente soffre attualmente di gravi carenze organiche le quali stanno minando la funzionalità stessa dei servizi istituzionali;

Dato atto che a seguito di dimissioni si rende necessario, al fine di garantire la continuità dei compiti e degli adempimenti afferenti al servizio di polizia municipale dell'Ente, assicurare, nelle more della realizzazione del programma del fabbisogno del personale un supporto professionalmente qualificato al personale interno incaricato della responsabilità dello stesso;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 91 del 02/07/2019 all'oggetto: "Aggiornamento fabbisogno di personale 2019 e programmazione 2020-2021-2022";

Considerato che l'art.7 c. 6 del D.Lgs n. 165/2001 dispone che le Amministrazioni Pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con proprio personale in servizio, possono conferire incarichi individuali a soggetti dotati di specifiche e provate competenze, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Rilevato che, stante la gravosità delle incombenze attribuite al personale dipendente, le responsabilità gravanti sullo stesso e la dimensione economico-finanziaria dell'Ente, è opportuno avvalersi, in conformità di quanto disposto dall'art.1 c.557 L.311/2004 per il quale "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza", di collaborazione esterna di elevata capacità, che garantisca il presidio organizzativo e individui le migliori strategie al fine dell'adozione dei necessari e puntuali provvedimenti di programmazione finanziaria favorendo, al contempo, la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente,

Rilevato ancora che:

- il Consiglio di Stato, con il parere n.2141/2005, ha osservato che il citato art. 1, comma 557, della legge n.311/2004 «si atteggia come fonte di una normativa speciale, che introduce una deroga al principio espresso dall' art. 53 comma 1 del D.Lgs. n.165/2001», riguardante l'unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione;

- sempre i Giudici di Palazzo Spada osservano come in ogni caso «resta ferma la regola, nella quale si riflette il principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, che

l'utilizzazione presso altri enti è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e non interferiscono coi suoi compiti istituzionali», aggiungendo che «qualora l'utilizzazione da parte di altro ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore», mentre «l'esigenza di una preventiva regolamentazione perde rilievo se la seconda attività viene svolta in forma autonoma, il cui svolgimento è lasciato in larga misura all'autorganizzazione dell'interessato»;

- con Parere del 23.05.2008 n. 2008, ad oggetto *Perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria anno 2005)*, il Dipartimento Funzione Pubblica parere 23 maggio 2008, n. 34, ha ritenuto che la norma *de qua* «non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008 (ferma restando l'applicazione della vigente normativa in materia di spesa e relativa all'individuazione dei soggetti di cui ci si può servire). Infatti, il comma 557 in questione, configura una fattispecie speciale per le particolari categorie di enti ivi considerate che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell'art. 36 (enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità). Inoltre, la norma in esame non si pone in conflitto con la ratio della nuova disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 citato che, come già chiarito, è quella di evitare la formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni. Infatti, il comma 557 si riferisce a lavoratori già dipendenti e quindi a soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione, configurandosi, come sopra detto, quale deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi»;

Ritenuto necessario provvedere alla attivazione dell'incarico di collaborazione e precisamente:

- attività di vigilanza esterna (con eventuali attività anche di back office per quanto possibile);
- attività amministrative, specialmente in materia di commercio, pubblici esercizi, spettacoli viaggianti, ricorsi a sanzioni, ruoli, e in generale per tutto quanto attenga all'attività del servizio di polizia, anche amministrativa e commerciale;
- temporalmente, la durata di tali prestazioni può essere prevista per tutto il periodo di concessa autorizzazione da parte del datore di lavoro degli operatori, vale a dire:
- ambito operativo e in parte amministrativo: entro i limiti autorizzabili tempo per tempo dal Comune di appartenenza a seguito di richiesta dell'ente, salvo eventuale risoluzione anticipata per "cessione funzione" all'Unione Montana Valle Varaita.

Tali servizi (salve future diverse determinazioni nell'ambito della Unione di Comuni, alla quale questo Ente ha manifestato la volontà di conferire le funzioni in materia di vigilanza) sono tuttora indispensabili per questo Ente e non diversamente fungibili. Trattasi di spesa assolutamente indispensabile pena la non operatività del servizio (che non dispone di altro personale), con pregiudizio di diritti costituzionalmente garantiti;

- senza la presenza di operatori di supporto, si rischia di andare a pregiudicare la funzionalità stessa dei servizi istituzionali e di rilievo costituzionale ed essenziale; vedasi anche sul punto, Corte dei Conti Campania, fascicolo istruttorio n. 2012/03026: "... in conclusione si evince che le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti locali, pur se riconosciute nell'ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimere i diritti infungibili e funzioni fondamentali");
- stante, al momento, la non operatività di tali servizi nell'ambito dell'Unione montana, risulta perciò indispensabile disporre di un minimo di attività di supporto";

Ritenuto che tale collaborazione possa prestata dall' Agente Antonio Previti, dipendente del Comune di Verzuolo e dall'Agente Enrico Peano, dipendente del Comune di Venasca i quali, in ragione dell'esperienza professionale maturata in ambito specifico, risultano soggetti idonei a fornire un apporto apprezzabile in tale materia;

- sotto il profilo economico, si attribuisce il compenso orario ordinario - per il profilo e categoria rivestiti (quantificata in euro 3.075,00 oltre oneri a carico dell'Ente per entrambi gli operatori) oltre ad un compenso, in ragione della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, alla professionalità richiesta, al carattere temporaneo del rapporto e alla consistenza delle retribuzioni mediamente percepite da analoghe professionalità determinato in euro 900,00 lordi per ciascun operatore, da

rapportare alle ore di presenza in servizio;

Fermo restando il principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e tenuto conto dell'utilizzazione del dipendente per prestazioni lavorative che non recano pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza in quanto svolte al di fuori del proprio orario di lavoro e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio;

Dato atto che

- con nota del 17/01/2020, prot. n. 410 è stato richiesto ai Comune di Verzuolo, la prescritta autorizzazione allo svolgimento di incarico di collaborazione presso questo Ente ai sensi ex art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, autorizzazione pervenuta al prot. N. 534 con lettera del 23/01/2020;
- con nota del 16/01/2020, prot. n. 385 è stato richiesto ai Comune di Venasca, la prescritta autorizzazione allo svolgimento di incarico di collaborazione presso questo Ente ai sensi ex art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, autorizzazione pervenuta al prot. N. 659 con nota del 28/01/2020;

Vista la disponibilità allo svolgimento della predetta funzione manifestata dai sigg. Previti e Peano;

Considerato che le unità di personale impegnate dal Comune di Verzuolo e di Venasca sono state individuate in numero di due, in alternanza o in staff in relazione alle necessità operative;

Dato atto di quanto segue:

- spesa del personale inferiore alla media delle spese sostenute negli anni 2011, 2012, 2013 (art. 1, comma 557 ss. legge n. 296/2006); rispetto tetto di spesa personale a tempo determinato esercizio 2009;
- adozione annuale del piano triennale fabbisogni di personale con consistenza dotazione organica (art. 6 d. lgs. 165/2001 come da ultimo modificato con d. lgs. N. 75/2017): da ultimo, delibera di Giunta n. 91/2019 aggiornato con delibera di Giunta n. 3 del 14/01/2020;
- ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d. lgs. N. 165/2001) (da ultimo deliberazione di Giunta in data odierna);
- approvazione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, d. lgs. N. 198/2006 e art. 6, comma 6, d. lgs. N. 165/2001) (Comitato unico di garanzia costituito in data 15/6/2017 per la durata di anni 4; piano per le azioni positive per il periodo 2020-2022, approvato con deliberazione n. 5/2020);
- attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, D.L. n. 66/2014);
- approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione ed invio dei dati relativi ai suddetti atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (D.L. n. 113/2016) nei termini;

Richiamato l'art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei responsabili dei servizi, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che vi è compatibilità finanziaria e monetaria rispetto ai vincoli e previsioni di bilancio;

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

In attuazione del programma assunzionale, di affidare incarico di attività in parte di supporto operativo e in parte di autoorganizzazione ed autonomia operativa, sempre ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, quale lavoro dipendente in parte, mediante operatori autorizzati dei Comuni di Verzuolo e di Venasca, fino al 30 giugno 2020 per n. 22 ore mensili ciascuno con il compenso orario ordinario - per il profilo e categoria rivestiti (quantificata in euro 3.075,00 oltre oneri a carico dell'Ente per entrambi gli operatori) oltre ad un compenso, in ragione della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, alla professionalità richiesta, al carattere temporaneo del rapporto e alla consistenza delle retribuzioni mediamente percepite da analoghe professionalità determinato in euro 900,00 lordi per ciascun operatore, da rapportare alle ore di presenza in servizio;

Di dare atto che gli operatori provvederanno agli adempimenti di competenza per le rispettive competenze, e in particolare: accertamenti anagrafici; polizia stradale con presenza presso punti nevralgici; supporto redazione atti, affiancamento operatore che sarà assunto da Costigliole Saluzzo, pattugliamento stradale, controlli stradali anche con rilevatori di velocità e altre apparecchiature;

Di pubblicare gli incarichi nella sezione "amministrazione trasparente e di provvedere agli incombeni previsti per l'anagrafe delle prestazioni;

Di imputare la spesa presunta complessiva di euro 6.520,00 come segue:

Esercizio	2019
1. € 2.580,00 2. € 2.300,00	Cap. 1130/81 Cap. 1130/81
€ 1.220,00 € 420,00	Cap. 1130/82 CPDEL + INAIL Cap. 1170/31 irap
Missione	03
Programma	01
Titolo	I
Macro	103-102
Piano Finanziario	U. 1.03.02.12.003 – 1.02.01.01.001
Creditore	Vigili del comune di Venasca e Verzuolo e Agenzia delle entrate
Esigibilità	31/12/2020

Di dare atto che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, li 28 gennaio 2020

**Il Responsabile del Servizio Tecnico
ALLISIARDI LIVIO ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa